

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/CDN (2007/2008)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Giovanni Franciosi, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 10 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Amministratore della Società Calcio Catania SpA) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMI 1 E 3 CGS (OGGI STRASFUSI NELL'ART. 5 COMMI 1, 5 E 6 LETT. D) DEL VIGENTE CGS) E DELLA SOCIETA' CALCIO CATANIA SpA PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 CGS (OGGI TRASFUSI NELL'ART. 4 E 5 CGS) (nota n. 981/410pf07-08/SP/ma del 30.10.2007).**

### Il procedimento

Con provvedimento del 30 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato della Soc. Catania per violazione dell'art. 3, comma 1 con le aggravanti previste dall'art. 4, commi 1 e 3 del C.G.S. (trasfusi nell'art. 5, comma 1, 5 e 6 lett. d del vigente C.G.S.) per avere, mediante dichiarazioni rilasciate alla stampa e richiamate nella parte motiva dell'atto di deferimento, espresso giudizi lesivi sulle altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione nel campionato 2006-2007.

Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Catania ai sensi dell'art. 2 comma 4 e 3, comma 2 del C.G.S. (trasfusi nell'art. 4 e 5 del vigente CGS) per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Amministratore Delegato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale chiedono: in via principale, il proscioglimento dei deferiti da ogni addebito; in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale. Nel merito evidenziano che il Signor Lo Monaco non avrebbe inteso “*mettere in discussione la regolarità della competizione allora in corso, né paventare presunti accordi illeciti in ordine a talune gare*”, quanto piuttosto si sarebbe limitato “*a sottolineare la stranezza da un punto di vista meramente tecnico-agonistico dell'andamento di alcune partite, con precipuo riguardo per Empoli-Reggina del 20 maggio 2007*”, nel corso del quale ad un primo tempo che aveva visto l'Empoli segnare tre reti aveva fatto seguito un secondo tempo durante il quale in pochi minuti la Reggina aveva pareggiato.

L'utilizzazione del termine “farsa” usato dal Lo Monaco per definire l'incontro sopra richiamato, per quanto “esagerato ed improprio” troverebbe la sua giustificazione nel clima di particolare tensione e stress emotivo venutosi a creare dopo i tragici eventi della gara con il Palermo del 2 febbraio 2007.

Relativamente alle gare dell'ultima giornata di Campionato, Reggina-Milan, il Lo Monaco si sarebbe limitato a chiedere che gli Organi competenti vigilassero sulla loro effettiva regolarità, dal momento che le Agenzie di scommesse proponessero a quote “ridicole” le

vittorie di Reggina e Siena, a dispetto della ben più alta valutazione delle vittorie della Lazio e del Milan, squadre indiscutibilmente di ben altro rango.

Le espressioni del Lo Monaco si sarebbero mantenute entro *'limiti più che accettabili, senza lasciarsi andare ad osservazioni categoriche ed indiscutibili, ma al contrario adoperando sempre il condizionale e limitandosi ad esprimere meri dubbi'*.

Sulla base delle richiamate deduzioni si esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4, comma 3 del C.G.S., che in ogni caso non potrebbe trovare applicazione alla luce della sua nuova riproposizione nelle lettere c) e d) dell'art. 5, comma 6 (che non la considera più come aggravante, ma solo come elemento di valutazione nella determinazione della sanzione da irrogare) stante i principi del *"us superveniens"* e del *"favor rei"* e stante l'assenza di una specifica disciplina transitoria che proroghi l'applicazione della *"disciplina antecedente al 1 luglio 2007 a scapito di quella successiva"*. Alla riunione del 20 dicembre 2007 i deferiti hanno inoltrato richiesta di rinvio motivata con il contestuale impegno della soc. Catania con la soc. Milan per la disputa di un turno di Coppa Italia.

La Procura si è opposta.

La Commissione disciplinare ha rinviato alla data odierna, con provvedimento del seguente tenore: *"vista l'istanza di rinvio presentata dalla difesa del Lo Monaco motivata sulla partecipazione del predetto all'odierna gara di Coppa Italia Milan/Catania; rilevata l'opposizione della Procura Federale, considerato che l'impedimento dedotto dalla difesa appare legittimo in quanto attinente allo svolgimento delle funzioni proprie dell'incolpato; accoglie l'istanza e rinvia la discussione del procedimento alla data del 10 gennaio 2008 ore 15:00"*.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Lo Monaco alla sanzione della inibizione di mesi 4 e dell'ammenda di € 20.000,00, nonché la condanna alla sanzione € 20.000,00 di ammenda per la Soc. Catania.

Il deferito non è comparso, mentre è comparso il difensore, il quale, dopo aver ulteriormente illustrato i motivi di cui alla memoria difensiva, si è riportato alle conclusioni in essa rassegnate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Lo Monaco rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Empoli-Reggina del 20 maggio 2007 sono censurabili, in quanto lesive della reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per la retrocessione.

Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di *"parte"*.

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce.

Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

Nel caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla considerazione che il Lo Monaco non si sarebbe lasciato andare ad osservazioni categoriche ed indiscutibili, adoperando sempre il condizionale e limitandosi ad esprimere meri dubbi.

L'orientamento di questa Commissione si è consolidato nell'affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti e critiche, dall'altro tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive.

Le espressioni utilizzate dal Lo Monaco, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per non retrocedere nel campionato 2006-2007.

A sostegno si osserva, che frasi come *“quello che dovrebbe essere il calcio pulito è quello visto contro il Catania ..... la domenica precedente a Livorno, invece, avevano assistito ad una pantomima”* ..... *“mentre ieri ho assistito ad una farsa”* ... *“dico solo che sono risultati inusuali, strani, non pilotati, ma stranissimi”* ... *“il calcio pulito in questo momento mi sembra una utopia”* ..... *“la Reggina ha rimontato 3 goals in maniera dubbiosissima”* ..... *“siamo allo squallore più totale”* ..... *“ho visto troppe stranezze che devono essere comunque vagliate”*.... *“Abbiamo parlato per tanto tempo di calcio pulito, avevamo trovato il capro “Moggi e Moggiopoli” ma i modi di fare che vedo adesso ricalcano l'andazzo precedente”* ... *“credo che non sia più possibile assistere agli spettacoli visti a Siena e sugli altri campi coinvolti per la salvezza o partite come Empoli-Reggina”*, intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l'esorbitare dall'ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell'altrui reputazione mediante lo strumento della subdola insinuazione.

Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

In relazione poi alla causa dell'eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d'animo di palese amarezza conseguente ai fatti tragici connessi con la gara contro il Palermo del 2 febbraio 2007 non può giustificare insinuazioni comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio la regolarità del campionato 2006-2007.

In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale).

L'estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Lo Monaco in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza a titolo di responsabilità diretta.

Sanzioni eque, tenuto conto dell'assenza di rettifiche intervenute nell'immediatezza dell'addebito contestato e della gravità delle dichiarazioni rese, idonee a ledere anche il prestigio e la reputazione delle altre società coinvolte nella lotta per non retrocedere e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, nonché del ruolo di responsabilità del Lo Monaco in ambito societario, risultano quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Lo Monaco la sanzione dell'inibizione sino al 5 febbraio 2008 e dell'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00) ed alla soc. Calcio Catania SpA l'ammenda di € 8.000,00 (ottomila/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Andrea Morsillo, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Massimo Vasquez Giuliano, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 10 gennaio 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SOLDATI (Presidente Udinese Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA' UDINESE CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 CGS) (nota n. 494/179pf06-07pf/SP/ma del 19.9.2007).**

Con atto in data 19/9/2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'Udinese Calcio, nonché quest'ultima società, per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver permesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesse attività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2006/2007, con il Grosseto FC., e la società Udinese Calcio SpA per la violazione di cui all'art. 2, comma 4, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

Asserisce la Procura che il Sig. Massimiliano Allegri, tesserato per l'anno 2006/2007 con il Grosseto Calcio Srl e da questa società esonerato il 31/10/06, avrebbe "prestato la sua opera a favore dell'Udinese Calcio (campionato di serie A) svolgendo compiti di collaborazione nella conduzione tecnica della prima squadra", come del resto affermato dal Segretario dell'AIAC, Sig. Ragonesi che ebbe ad informare della vicenda la Procura Federale e l'Ufficio Indagini.

Sostiene la Procura che l'istruttoria svolta avrebbe acclarato che nella specie il Sig. Allegri avrebbe posto in essere "una presenza continuativa che dava luogo ad un'effettiva attività tecnica dello stesso nella gestione della prima squadra dell'Udinese".

I deferiti non hanno presentato memorie.

All'udienza del 10/1/08 la Procura Federale ha fatto presente che il Sig. Soldati ha presentato richiesta di patteggiamento, cui la stessa Procura non si è opposta, quantificando la richiesta di sanzione in giorni 15 di inibizione.

La Procura ha poi chiesto porsi a carico dell'Udinese l'ammenda di Euro 20.000,00.

La società deferita ha invece chiesto irrogarsi una sanzione minima, tenuto conto che l'eventuale attività tecnica svolta dall'Allegri in seno all'Udinese sarebbe minima.

Ritiene la scrivente Commissione che per stabilire se sussista la responsabilità degli incolpati sia assolutamente necessario acclarare se l'attività svolta dall'Allegri consistesse nella attività tecnica in favore della squadra.

Ciò detto, si osservi che il deferimento prende le mosse, oltre che dalle notizie di cronaca riportate su articoli di giornale depositati in atti e da filmati audiovisivi, anche dalla relazione dell'ufficio indagini della FIGC, confortata da numerose testimonianze, rese anche da soggetti tesserati, all'epoca dei fatti, per l'Udinese.

A tale proposito si osservi che lo stesso Presidente del Comitato Regionale F.V.G, Sig. Mauro Brusadin, avendo osservato la seduta di allenamento del 14/12/06, ha affermato che: "il predetto -(il Sig. Allegri, ndr.)- ha diretto in prima persona la seduta di allenamento della fase preliminare, consistente in riscaldamento con esercizi di palleggio ed in colloqui con i singoli giocatori, alle fasi propriamente didattiche con istruzioni verbali con giocatori in cerchio con guida verbale diretta delle esercitazioni tattiche cui hanno seguito precise indicazioni, sollecitazioni, correzioni dei movimenti dei giocatori sul terreno di gioco, fino alle fasi conclusive consistenti in istruzioni e controllo della partita a due squadre contrapposte...Ho assistito inoltre ad una seconda seduta di martedì 19/12/06,

antecedente l'incontro di campionato che impegnava l'Udinese con l'Atalanta...Il Sig. Allegri ha diretto in prima persona la successiva fase tecnico-tattica...con indicazioni verbali ai giocatori sui movimenti da eseguire e dettando personalmente tempi e modi dei movimenti stessi grazie alla gestione diretta delle traiettorie del pallone. Alcune indicazioni facevano preciso riferimento a caratteristiche organizzative offensive e difensive della squadra avversaria da incontrare il giorno successivo e alle relative adeguate contromisure"

Ed ancora sempre le dichiarazioni del Brusadin: "Non esiste il minimo dubbio sul ruolo di dominus esercitato da Allegri nella direzione di tutte le sedute di allenamento verificate a cui peraltro ha assistito in modo del tutto passivo l'allenatore titolare, Galeone."

Le sopra riportate dichiarazioni, rese peraltro da persona della cui attendibilità non è lecito dubitare, anche perché totalmente svincolata, (a differenza dei tesserati), da ogni eventuale rapporto di subalternità o dipendenza con i deferiti, denotano senza dubbio alcuno l'attività tecnica di allenatore svolta dall'Allegri.

A ciò, peraltro, si aggiunga che gli articoli di giornale, proprio in quanto provenienti da più fonti e da diverse testate, ben possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti, tali da poter essere considerati a tutti gli effetti argomenti probatori pieni, specialmente se aggiunti alla sopra riportata testimonianza. E detti articoli parlano, in gran parte, di attività tecnica di allenatore svolta dal Sig. Allegri.

Inoltre si osservi che lo stesso allenatore dell'Udinese, Sig. Giovanni Galeone, interrogato dall'Ufficio Indagini, pur affermando che l'attività dell'Allegri non si sarebbe mai sovrapposta alla sua, ha comunque asserito di non escludere di aver chiesto al Sig. Allegri di dargli una mano e che l'Allegri lo "aiutava o lo sostituiva nelle esercitazioni a tema."

Il calciatore Obodo Christian, pur asserendo che il riferimento per i giocatori era comunque il Sig. Galeone, ha comunque affermato che il Sig. Allegri aiutava o sostituiva il Galeone nelle esercitazioni a tema durante gli allenamenti.

Il giocatore Gabriele Paoletti ha affermato invece che durante le trasferte il Sig. Allegri viaggiava con i calciatori e dava loro consigli sempre ed esclusivamente tecnici e che era solito entrare negli spogliatoi prima, durante e dopo la gara.

Ed il sig. Zanzi Roberto, tesserato per l'Udinese quale responsabile per l'area tecnica, ha affermato al collaboratore dell'ufficio indagini che durante la gara interna contro il Milan: "il Sig. Allegri si è introdotto all'interno dello spogliatoio".

Tutte queste dichiarazioni vanno considerate, nel loro insieme, come indizi gravi, precisi e concordanti, che testimoniano lo svolgimento, da parte dell'Allegri, dell'attività tecnica che egli, invece, non avrebbe potuto svolgere.

Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provato che il Sig. Allegri ha svolto, in seno all'Udinese, attività tecnica, che peraltro egli non poteva svolgere in quanto tesserato per altra società.

Una volta accertato che il Sig. Allegri ha svolto l'attività che gli era inibita, ne consegue l'inevitabile responsabilità del Sig. Soldati, all'epoca dei fatti legale rappr.te dell'Udinese Calcio spa, che, proprio per la sua carica, non poteva non conoscere le funzioni svolte dall'Allegri e le circostanze sopra rappresentate.

E' quindi assolutamente certo e ragionevole ritenere che il Soldati fosse non solo a perfetta conoscenza della vicenda, ma addirittura che ne fosse uno degli artefici, con conseguente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1 c. 1 CGS.

Sul punto, peraltro, si osservi che non sposta i termini della questione la circostanza che il Soldati sia stato sostituito nella carica, per solo il periodo dal 14/12/06 al 12/1/07 dal Sig. Campoccia, atteso che detta circostanza si è verificata allorquando i fatti per cui è lite si erano in parte già verificati, e considerato che, in ogni caso, le date degli articoli di stampa documentano in maniera assai credibile l'inizio del rapporto tra l'Allegri e l'Udinese da

prima del dicembre 2006.

Dalla acclarata responsabilità del predetto dirigente consegue anche quella della società ai sensi dell'art. 4, n. 1 CGS.

Ciò detto, considerato che il Sig. Soldati ha esperito la procedura di patteggiamento,

P.Q.M.

condanna la società Udinese Calcio S.p.a. alla sanzione dell'ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Esaminato atto del Procuratore federale disposto in data 19/9/2007 con cui il Sig. Franco Soldati, Presidente dell'Udinese Calcio, è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver permesso che il Sig. Massimiliano Allegri svolgesse attività tecnica in favore della predetta società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2006/2007, con il Grosseto FC, Ritenuto che all'inizio del dibattimento il sig. Franco Soldati, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. Rilevato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale

Visto l'art.23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art.23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue

Dispone

l'applicazione della seguente sanzione al Sig. Franco Soldati: giorni 15 di inibizione.

**DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (dirigente Ternana Calcio SpA) PER VIOLAZIONE ART. 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 91 COMMA 2 NOIF E DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (OGGI ART. 4 COMMA 2 CGS) (nota n. 859/712pf06-07/SP/ma del 25.9.2007).**

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 25 settembre 2007 nei confronti del sig. Giuliano Pesce, dirigente della Ternana Calcio spa, per rispondere della violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art.1 CGS anche in relazione all'art.91 comma 2 NOIF e della società Ternana Calcio spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 del previgente CGS oggi 4,comma 2, CGS

Ritenuto che il deferimento è stato disposto essendo risultato accertato che i giocatori Joseph Oshadoggan, Emanuele Troise, Daniele Fortunato, Vincenzo Aurino, Tiziano Maria Maggiolini, Rocco Giannone, Loris Delnevo, Orlando Fanasca, Houssine Kharja, Graces Luis Antonio Jimenez e Nicola Corrent, tutti tesserati per la Ternana Calcio, non

erano stati ammessi, nonostante loro ripetute richieste, agli allenamenti della prima squadra e venivano privati di attrezzature idonee alla preparazione atletica

Considerato che il deferimento è stato altresì disposto in considerazione del fatto che la Società non ottemperava alle decisioni dei Collegi Arbitrali ai quali alcuni di detti giocatori si erano rivolti e che l'allenamento con la prima squadra si rendeva possibile solo dopo l'intervento della Polizia, chiamata dagli stessi atleti

Esaminata la memoria difensiva tempestivamente prodotta in giudizio dai deferiti

Ascoltati i deferiti assistiti dal proprio legale

Preso atto delle conclusioni del Vice Procuratore Federale avv. Giorgio Ricciardi il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei per il sig. Giuliano Pesce e della penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella presente stagione sportiva e dell'ammenda di euro 50.000,00 per la società Ternana Calcio

Valutate analiticamente le posizioni dei singoli giocatori in ordine alle quali può affermarsi:

- Joseph Oshadoggan – risulta confermato che al calciatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore stesso si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 25 novembre 2006, che la società si è resa poi inadempiente a dette decisione, che il contratto tra giocatore e Società è stato dichiarato risolto sicchè successivamente il giocatore si è tesserato per altra Società all'estero. Ininfluenti le ragioni esposte dalla Società in ordine alla molteplicità delle azioni proposte dall'Oshadoggan successivamente alla decisione del 25 novembre 2006
- Emanuele Troise – risulta confermato che al calciatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 13 gennaio 2006, che la società si è resa poi inadempiente a detta decisione, che a seguito della persistenza di tale inadempimento il giocatore si vedeva costretto a chiedere l'intervento della Digos in data 16 febbraio 2007. Irrilevanti le deduzioni della Società che richiama al riguardo mancate conferme in ordine a quanto accaduto in data 16 febbraio 2007
- Daniele Fortunato – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 26 gennaio 2007, che successivamente a tale pronuncia il giocatore veniva reintegrato nella rosa. Irrilevante la mancata o minima utilizzazione successiva del giocatore da parte della Società
- Vincenzo Aurino – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Società prima si rendeva inadempiente adducendo le motivazioni più varie e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevanti le considerazioni della Società in ordine ad una contraddizione che emergerebbe a seguito del reintegro in rosa avvenuto solo due mesi dopo la pronuncia del Collegio Arbitrale
- Tiziano Maria Maggiolini – risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che a seguito di tale decisione la Società prima si rendeva inadempiente e solo più tardi reintegrava il giocatore nella rosa. Irrilevanti le considerazioni della Società in ordine ai procedimenti attivati nei confronti del giocatore successivamente al reintegro in rosa confermati dalla pronuncia del

Collegio Arbitrale della LPSC del 28 aprile 2007 che ha sanzionato il giocatore con la multa di 1500,00 euro

- Rocco Giannone - - risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio 2007, che successivamente a tale pronuncia la società si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nella rosa solo in data 18 marzo 2007 a seguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni della Società in merito alla contraddittorietà di alcune dichiarazioni rese dal giocatore.
- Loris Delnevo - risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 22 dicembre 2006, che successivamente a tale pronuncia la società si rendeva inadempiente a detta decisione e che il giocatore veniva reintegrato nella rosa solo in data 15 febbraio 2007 a seguito del cambio della conduzione tecnica della squadra. Irrilevanti le deduzioni della Società in merito alla partecipazione del Delnevo ai fatti verificatisi in data 16 febbraio 2007.
- Orlando Fanasca - - risulta confermato che al giocatore è stato di fatto impedito di allenarsi con la rosa della prima squadra, che il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale della LPSC che ha riconosciuto le sue ragioni con decisione del 5 gennaio 2007, che successivamente a tale pronuncia la società lo reintegrava nella rosa anche se solo formalmente visto che si allenava in orari diversi dalla prima squadra. Alla luce delle deduzioni della Società risulta invece la successiva utilizzazione del giocatore nella gara di Coppa Italia Ternana – Foggia del 31 gennaio 2007.
- Houssine Kharja – Per il giocatore in questione si tratta di diverso tipo di contenzioso concluso con la pronuncia del Collegio Arbitrale della LPSC del 13 marzo 2007 che ha assunto il provvedimento di decadenza del tesseramento del giocatore a far data dal 1 luglio 2006. La posizione in questione non può pertanto essere presa in considerazione da questa Commissione considerato che l'esclusione originaria dalla rosa non è stata contestata dal calciatore
- Graces Luis Antonio Jimenez – Anche la posizione del giocatore in questione non può essere presa in considerazione trattandosi di diverso tipo di contenzioso all'esito del quale il calciatore è stato ceduto in prestito alla S:S:Lazio in data 15 gennaio 2007 e valutato che l'originaria esclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore
- Nicola Corrent – La posizione del giocatore in questione appare irrilevante al fine del decidere in considerazione del fatto che il Corrent è stato ceduto in via definitiva alla Società Hellas Verona in data 25 gennaio 2007 e non risulta alcun comportamento ascrivibile alla Società disciplinarmente rilevante valutato che l'originaria esclusione dalla rosa non è stata contestata dal calciatore

Rigettata la richiesta istruttoria formulata dal difensore dei deferiti in quanto ritenuta irrilevante al fine del decidere perché nulla potrebbe aggiungere agli accertamenti già effettuati dai quali è emerso che prima dell'intervento della Digos la Società aveva di fatto impedito l'inserimento dei giocatori nella rosa di prima squadra negando altresì agli stessi gli indumenti di gioco

Considerato che alla luce di tutto quanto sopra precisato risulta evidente la condotta ostruzionistica e inadempiente messa in atto dalla Società Ternana Calcio nella quale hanno assunto particolare rilievo i comportamenti tenuti dal dirigente coordinatore tecnico Giuliano Pesce che appare come il punto di riferimento della Società nella vicenda in esame



Ritenuto che assume particolare rilevanza al fine del decidere quanto accaduto in data 16 febbraio 2007 quando ad alcuni dei giocatori (Troise, Maggiolini, Giannone, Aurino) ad Acquasparta veniva impedito di allenarsi con gli altri giocatori della prima squadra con la motivazione della mancanza degli indumenti di gioco, impedimento che veniva rimosso a seguito dell'intervento della Digos richiesto da alcuni giocatori

Rilevato che, complessivamente, va valutato che la società Ternana Calcio che ha tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti nei confronti di un elevato numero di calciatori

Ritenuto che il dirigente Giuliano Pesce va sanzionato per evidente violazione dei doveri di correttezza e probità di cui all'art.1 CGS anche in relazione all'art.91 ,comma 2, NOIF e conseguentemente la Società Ternana Calcio per responsabilità oggettiva in ordine all'addebito contestato al proprio dirigente ai sensi dell'art.2, comma 4 del precedente CGS, oggi art.4, comma 2, CGS

Valutato che le sanzioni richieste dal rappresentante della Procura federale appaiono congrue

P.Q.M.

Irroga al sig. Giuliano Pesce la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed alla Società Ternana Calcio spa la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il Presidente della C.D.N.  
avv. Sergio Artico

69

**Pubblicato in Roma il 10 gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete